

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV-quater}
N. 26

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **COLA**, per la maggioranza)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

pendenti presso la Corte d'appello di Milano
(atto di citazione del dottor Andrea Padalino)

Presentata alla Presidenza il 9 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. *Premessa.* La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Vittorio SGARBI con riferimento a un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso la corte d'appello di Milano in seguito a un atto di citazione depositato dal dottor Andrea Padalino.

Il procedimento trae origine dalla puntata della trasmissione «*Sgarbi quotidiani*» del 15 ottobre 1994, occasione nella quale l'onorevole Sgarbi ebbe a proferire frasi in confronto del dottor Padalino, allora giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano. L'onorevole Sgarbi ebbe ad affermare, tra l'altro: «*Per dare l'esempio, a chi dovete dare l'esempio e poi cosa fanno, denunciano me, la cosa che fanno è prendiamo Sgarbi e denunciato lui, così anche lui, e c'è un personaggio di cui voglio fare vedere la faccia che si chiama Padalino che anche nei giorni scorsi ha firmato, un ragazzo come è, 21 arresti di finanzieri. La Guardia di Finanza, avranno fatto quello che volevano, avranno fatto cose gravissime gli uomini della Finanza, ma 21 arresti e certo dovrai guardare le carte, capire, vorrai meditare sulla vita degli uomini, sulla esistenza delle persone e delle loro famiglie, vorrai pensarci un pò, vorrai riflettere, no. Allora su questa cosa io, vista la giovinezza del ragazzo, ho detto: la procura di Milano, anzi vorrei che fosse mandato il suo volto, perché il gip Padalino, Andrea Padalino, si è rivolto al Tribunale civile di Milano chiedendo un risarcimento danni ancora da quantificare, sia al parlamentare di Forza Italia, non è vero che sono di Forza Italia, ma sono del gruppo misto, sia alla R.T.I., cioè il produttore di questa trasmissione televisiva*

« Sgarbi quotidiani » del 4 agosto, allora sentite un pò se è possibile se non attraverso l'intimidazione, la minaccia, l'abuso del loro potere, che si possa denunciare qualcuno per queste frasi che ora io vi leggo e intanto guardate la faccia di questo ragazzo. Eccolo qua: « la procura di Milano è presidiata da questo giovinetto — dice Vittorio Sgarbi — guardatene bene la faccia, ditemi se uno con una faccia come questa può serenamente e avendo tutto il peso di centinaia di arresti da firmare, non lasciarsi prendere la mano e può veramente in poche ore lui, rivedere quello che ha fatto il Pubblico Ministero, se con una faccia come questa voi credete che la giustizia possa essere salva ». Ora voi mi dovete spiegare, avete visto la faccia, avete sentito il mio testo, se un testo come questo possa essere ragione di una denuncia e se questo non prova, non perché è un fatto mio, che c'è una mentalità inquisitoria che impedisce, vuole impedire il diritto di critica di fronte a un sospetto legittimo e di fronte a una faccia, non so, ognuno ha la faccia che ha, la sua faccia non l'ho qualificata, ma noi dobbiamo rispondere anche della nostra faccia, io ho la mia, uno ha una faccia di merda, uno ha una faccia di culo, uno ha una faccia di stronzo, io queste cose di lui non le ho dette, una faccia, ma la nostra faccia è la nostra vita. Ora, che io non possa neanche dire uno con una faccia così perché mi denunciano, è la prova del fascismo di questa gente che vogliono arrestare la gente e impedire che qualcuno li critichi. Caro Padalino, io me ne infischio delle tue denunce perché sono solo la prova che se questo tu hai fatto con me i tuoi arresti sono senza senso. Se uno solo di quelli che tu hai arrestato dovrà essere dichiarato, dal tribunale della libertà

o dal processo, innocente, io quel nome lo ricorderò per tutta la vita come tua condanna, come abuso, altroché la denuncia, vergogna».

2. *Il precedente.* Occorre premettere al riguardo che la Giunta prima e l'Assemblea poi, nella XIII legislatura, si sono già occupate di un caso simile con riferimento a un procedimento avviato dal dottor Padalino innanzi al tribunale di Milano, per la puntata della medesima trasmissione del 4 agosto 1994, pronunciandosi per l'insindacabilità. Per migliore comodità ricostruttiva della vicenda in allegato alla presente relazione si riporta il Doc. iv-ter n. 67-A, approvato a maggioranza dall'Assemblea il 29 luglio 1998.

La nuova richiesta di insindacabilità è stata esaminata nelle sedute del 23 ottobre, 27 novembre e 11 dicembre 2001 e 24 aprile 2002.

3. *La sentenza del tribunale di Milano.* Nel frattempo, in data 12 ottobre 1998, il tribunale di Milano ha condannato Vittorio Sgarbi a risarcire il danno nei confronti dell'attore e alle spese processuali. Nella pronuncia si legge tra l'altro: «*Risulta, inoltre, inapplicabile il disposto di cui all'articolo 68 Cost., posto che non può ravvisarsi nel caso di specie un caso di opinioni espresse o voti dati dal parlamentare nell'esercizio delle proprie funzioni. Ed infatti, la natura, le modalità, il contesto, e le finalità delle espressioni oggetto di doglianza da parte dell'attore evidenziano trattarsi di materia estranea alla funzione di parlamentare del convenuto. Si tratta di espressioni pronunciate non in atti parlamentari in senso stretto e neppure nel corso di una attività o funzione ad essi strumentale e inscindibilmente collegata, ma in un contesto avulso da ogni connotazione istituzionale, nel corso di una trasmissione televisiva condotta dallo stesso Sgarbi, retribuito appunto come « conduttore/entertainer » (cfr. scrittura privata nel fascicolo della Spa RTI sub doc. n. 4) e dunque nell'esecuzione di un contratto di diritto*

privato, in relazione al quale il convenuto non può essere considerato diverso da ogni altro cittadino. Del resto, lo stesso contratto con la Spa RTI (doc. n. 4, citato, clausola n. 19) definisce « prestazioni artistiche » quelle rese dallo Sgarbi e chiarisce che il vincolo di esclusiva, ivi pattuito, non si estende alla partecipazione « a programmi di tipo politico/sociale e su temi connessi alla sua attività di parlamentare ». D'altro canto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 289 del 7-18/7/98, ha chiarito che l'insindacabilità non può estendersi all'intera « attività politica svolta dal deputato o dal senatore: tale interpretazione finirebbe per vanificare il nesso funzionale posto dall'articolo 68, primo comma, e comporterebbe il rischio di trasformare la prerogativa in un privilegio personale », richiamando altresì la propria precedente pronuncia, n. 375 del 1997. L'accertato difetto di connessione con atti tipici della funzione, impedisce il ricorso all'articolo 68 Cost. ed assorbe ogni altra questione sollevata a tal proposito in causa ».

4. *Le conclusioni della Giunta.* La maggioranza dei componenti la Giunta non ha concordato con questi argomenti, ma anzi ha ritenuto validi gli argomenti adottati nel Doc. iv-ter n. 67-A della XIII legislatura. Del resto, è apparso alla maggior parte degli intervenuti che nelle sue valutazioni il tribunale si sia spinto troppo in profondità nello scrutinio delle ragioni politiche che hanno mosso le dichiarazioni del deputato Sgarbi, ragioni che invece sono solitamente oggetto — né potrebbe essere altrimenti — di un giudizio riservato alla Camera d'appartenenza, come la migliore giurisprudenza della Corte costituzionale ha avuto modo di stabilire. Per il complesso delle ragioni ivi evidenziate (v. ancora l'allegato) la Giunta, a maggioranza, propone all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Sergio COLA, relatore per la maggioranza

ALLEGATO

Testo del Doc. IV-ter n. 67/A della XIII legislatura discusso e approvato nella seduta dell'Assemblea del 29 luglio 1998.

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità relativa ad un procedimento civile nei confronti del deputato Vittorio SGARBI, trasmessa dal Tribunale di Milano in applicazione del decreto-legge n. 555 del 1996, recante disposizioni urgenti per l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e mantenuto comunque all'ordine del giorno della Camera anche dopo la decadenza di quest'ultimo, costituendo la materia, secondo la costante interpretazione della Corte Costituzionale una attribuzione propria della Camera stessa.

I fatti riguardano alcune dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva « Sgarbi quotidiani » in onda su Canale 5 in data 4 agosto 1994. In particolare l'onorevole Sgarbi avrebbe affermato: « e allora mentre Di Pietro è in ferie, mentre altri rimangono in carcere in attesa di giudizio, la Procura di Milano è presidiata da questo giovinetto Andrea Padalino. Guardatene bene la faccia, ditemi se uno con una faccia come questa può serenamente e avendo tutto il peso di centinaia, decine di arresti da firmare, non lasciarsi prendere la mano e può veramente in poche ore lui, giudice per le indagini preliminari, rivedere quello che ha fatto il Pubblico Ministero. Cosa grave, che gli avvocati fanno, e si ribellino gli avvocati perché il giudice per le indagini preliminari non è esterno e non è indicato dall'alto ma è scelto dai Pubblici Ministeri e, senza avere il tempo di controllare indagini spesso malfatte, firma gli arresti. Ne firma dieci, venti, trenta, quaranta. Giovane, talvolta non sufficientemente maturo per poter agire ma in grado però di stabilire il carcere per arbitrio per gli altri, senza rispetto per le persone e senza avere il tempo di guardare le carte. Se con una faccia come questa voi credete che la giustizia possa essere salva siamo tran-

quilli. In vacanza Di Pietro, abbiamo Padalino ».

Secondo quanto risulta dall'atto di citazione nel proferire tali parole l'onorevole Sgarbi faceva riferimento ad una foto ingrandita del dottor Padalino, contemporaneamente trasmessa in video, tratta dal settimanale *L'Espresso* del 5 agosto 1994.

Inoltre, in data 24 agosto 1994 lo stesso onorevole Sgarbi, in Piazza Venezia a Cortina d'Ampezzo, presentando, dinanzi ad un folto pubblico, il libro « Onorevoli fantasmi », nell'espone alcune argomentazioni critiche nei confronti del dottor Francesco Saverio Borrelli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, rendeva le seguenti affermazioni: « voglio sapere cosa ha fatto per 30 anni. Voglio saperlo. Voglio vedere punto per punto la sua vita come si studia quella di Andreotti; perché capisco un magistrato che ha 35 anni, uno come quello lì, con i capelli rossi pel di carota, quello lì che è Pedalino (sic), come si chiama, che abbia fatto poco perché dormiva, ma uno che è in magistratura da 30 anni ... ».

La Giunta ha esaminato la richiesta nella seduta del 17 giugno 1998, procedendo, altresì, all'audizione del deputato Sgarbi. La Giunta ha avuto modo di rilevare, anche sulla base di quanto affermato dal collega che l'intendimento del medesimo non era quello di diffamare la persona del magistrato interessato quanto piuttosto quello di sensibilizzare l'opinione pubblica circa le possibili distorsioni dell'attuale rito penale, nell'ambito del quale può verificarsi la circostanza che il giudice per le indagini preliminari può doversi trovare a decidere in poco tempo in relazione ad indagini di particolare complessità, finendo, spesso senza sua colpa, con l'appiattirsi sulle posizioni della pubblica accusa e dunque non svolgendo pienamente quel ruolo di terzietà che pure il

codice di procedura penale astrattamente gli assegna. Le riflessioni dell'onorevole Sgarbi assumevano inoltre ulteriore pregnanza e valore con riferimento al contesto specifico al quale erano riferite: quello delle indagini effettuate dalla Procura di Milano sul fenomeno di « Tangentopoli », in relazione al quale è ben nota la costante attenzione da parte dell'opinione pubblica e da parte del Parlamento ed è quanto mai necessario evitare possibili distorsioni della prassi processuale rispetto alle norme del codice di rito. È apparso dunque evidente alla Giunta che le affermazioni dell'onorevole Sgarbi, sia pure svolte

con toni non commendevoli, avevano un'evidente valenza politica ed erano strettamente collegate all'esercizio delle sue funzioni parlamentari.

Per tali motivi la Giunta ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Filippo BERSELLI, *Relatore*.